



## Foglio Informativo n. 1

### OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO

**Condizioni in vigore dal giorno 2 agosto 2021** – le condizioni indicate nel presente Foglio Informativo non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

#### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione: Credito Fondiario S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Credito Fondiario

Sede legale: Via Piemonte, 38 – 00187 Roma

Numero di telefono al quale il Cedente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: +39 06.5796.1

Numero di fax: 065740269

Sito internet: [www.creditofondionario.eu](http://www.creditofondionario.eu)

Indirizzo di posta elettronica: [info@creditofondionario.eu](mailto:info@creditofondionario.eu)

PEC: [creditofondionario@legalmail.it](mailto:creditofondionario@legalmail.it)

Società iscritta al n. 8006 dell'Albo delle Banche – codice ABI 10312.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00395320583

Partita IVA: 00878511005

REA: RM-30897

Capitale sociale: Euro 14.000.000,00 interamente sottoscritto e versato

(di seguito, "Credito Fondiario" o la "Banca")

**OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA** – da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cedente.

#### Credito Fondiario S.p.A.

Sede legale: 00187 Roma - Via Piemonte, 38 - Capitale sociale € 14.000.000,00 interamente versato  
Direzione e uffici: 00187 Roma - Via Piemonte, 38 - Tel. +39 06 5796-1 - Fax: 06 5740269  
Ufficio di Rappresentanza: 20122 Milano - Corso Europa, 15 - Tel. +39 02 84117-1  
[info@creditofondionario.eu](mailto:info@creditofondionario.eu) - [creditofondionario@legalmail.it](mailto:creditofondionario@legalmail.it)

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583  
REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897 – Codice Fiscale 00395320583 - Partita IVA 00878511005  
Capogruppo del "Gruppo Bancario Credito Fondiario"  
Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Nome e Cognome/Ragione Sociale: [●]

Qualifica: [●]

Indirizzo: [●]

Telefono: [●]

Indirizzo di posta elettronica: [●]

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: [●]

In relazione a tale modalità di offerta il Cedente non è tenuto a corrispondere a Credito Fondiario alcun costo o onere aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

### **CHE COS'È IL FACTORING PRO SOLUTO**

Con il *factoring pro soluto*, Credito Fondiario acquista i Crediti vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti assumendosi il rischio del mancato o parziale pagamento da parte di questi ultimi – nei limiti del *Plafond* concordato con il Cedente per ciascun Debitore Ceduto – e il Cedente ha la possibilità di percepire il Prezzo di Acquisto ovvero un importo pari al valore nominale del singolo Credito, al netto di (i) una somma corrispondente agli interessi per l'operazione di sconto, ed (ii) eventuali commissioni e controcrediti derivanti da fatture emesse dal Debitore Ceduto nei confronti del Cedente.

Il servizio di *factoring* è gestito attraverso una piattaforma informatica (la "**Piattaforma**").

Da un punto di vista operativo, tramite la Piattaforma, il Cedente trasmette al Debitore Ceduto (nonché in copia conoscenza alla Banca), la notifica dell'intervenuta Cessione dei Crediti in favore di Credito Fondiario. Il Cedente, inoltre, trasmette a Credito Fondiario le predette Fatture, che vengono caricate automaticamente sulla Piattaforma. Resta inteso che qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore Ceduto l'avvenuta Cessione dei Crediti, il rapporto di *factoring* sarà disciplinato in separato accordo.

La valutazione del singolo Credito e la decisione di rifiutarne o confermarne l'acquisito sono rimesse all'insindacabile giudizio di Credito Fondiario, senza che quest'ultima sia tenuta a fornire alcuna motivazione rispetto alle valutazioni svolte o alle decisioni assunte.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri Crediti commerciali e di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento.

### **CHE COS'È LA PIATTAFORMA**

Il servizio di *factoring* viene gestito attraverso la Piattaforma atta a garantire l'efficiente e tempestiva attività di monitoraggio e gestione: (i) delle fatture commerciali del Cedente, e (ii) dei Crediti correlati alle predette Fatture. La Piattaforma permette, inoltre, *inter alia*, di: (a) caricare nella stessa i contratti di *factoring* sottoscritti da Credito Fondiario nonché le relative Fatture, (b) effettuare l'anagrafica delle parti contrattuali, dei Debitori Ceduti o dei creditori cedenti, a seconda dei casi, (c) gestire automaticamente l'invio/ricezione dei pagamenti e monitorarne i relativi esiti, ed (d) effettuare la riconciliazione fra il flusso di bonifici in entrata/uscita e le disposizioni di pagamento/incassi.

### **Rischi a carico del Cedente derivanti dal servizio di *factoring***

Con la sottoscrizione del Contratto, il Cedente garantisce, *inter alia*, che: (i) i Crediti sono e saranno a scadenza esistenti, validi, certi, liquidi ed esigibili, (ii) egli ha la piena disponibilità e

incondizionata titolarità dei Crediti, i quali sono liberamente e legittimamente cedibili a terzi, non soggetti a pegno, sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi, e (iii) l'importo dei Crediti è incontestabilmente dovuto dal Debitore Ceduto al Cedente quale importo fissato dalle Fatture.

In caso di falsità e/o inesattezza di anche una sola delle dichiarazioni e garanzie sopra elencate e delle altre dichiarazioni e garanzie riportate nel Contratto, o di inadempimento degli obblighi assunti, il Cedente sarà tenuto a riacquistare da Credito Fondiario i Crediti a semplice richiesta della stessa.

Fra i principali rischi vanno, altresì, evidenziate le possibili variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche come contrattualmente previsto.

### **Rischi a carico del Cedente derivanti dall'utilizzo della Piattaforma**

Dall'utilizzo della Piattaforma possono derivare, a carico del Cedente, i seguenti rischi:

- interruzione, rallentamento o mancato accesso alla rete internet per cause non imputabili a Credito Fondiario;
- interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili a Credito Fondiario;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso fornite da Credito Fondiario al Cedente.

### **CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**

	<b>Voci</b>	<b>Costi</b>
<b>Commissioni</b>	Commissione "pro soluto"	6% "una tantum" sull'importo nominale dei Crediti ceduti con assunzione della garanzia di solvibilità dei Debitori Ceduti e gestione amministrativa/incasso delle Fatture in Piattaforma.
<b>Interessi</b>	Interessi "pro soluto"	5,5% (su base Euribor 3 M floor zero). Gli interessi verranno pre-calcolati secondo la formula dello sconto commerciale.

**Parametri indicizzati e floor.** Tutti i tassi contrattualmente previsti e legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro. Parametro di indicizzazione utilizzato: Euribor 3 mesi (Fonte di rilevazione, il Sole 24 ore) maggiorato di uno "spread". Floor pari a zero.

**Conteggio, contabilizzazione ed esigibilità degli Interessi.** Il conteggio, la contabilizzazione e l'esigibilità degli Interessi avverrà secondo la periodicità connessa alle esigenze del Cedente.

**II TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge Antiusura, relativo alle operazioni di *factoring*, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet <https://www.creditofondiario.eu/trasparenza/> di Credito Fondiario.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge Antiusura, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

## **RECESSO – CHIUSURA DEL RAPPORTO – RECLAMI**

### **Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto**

Ciascuna delle Parti potrà esercitare la facoltà di recesso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC, all'altra Parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Non sono dovute penalità e/o spese di chiusura del rapporto.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del TUB, Credito Fondiario, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e altre condizioni contrattuali. Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del TUB verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno, all'indirizzo scelto dal Cedente secondo le modalità specificate dal Contratto.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione del Contratto. Non sono necessarie ulteriori formalità.

### **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cedente può inviare Reclami direttamente all'ufficio Reclami di Credito Fondiario, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Credito Fondiario S.p.A. – Ufficio Reclami, Via Piemonte n. 38, 00187 Roma, o per via telematica al seguente indirizzo PEC: [reclami.creditofondionario@legalmail.it](mailto:reclami.creditofondionario@legalmail.it), o al seguente indirizzo di posta elettronica: [reclami@creditofondionario.eu](mailto:reclami@creditofondionario.eu), o al seguente numero di fax: +39 06.5740269.

Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, *e-mail*), i motivi del Reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cedente.

Credito Fondiario è tenuta a dare risposta al Reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Qualora Credito Fondiario non risponda o non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o comunque il Cedente non sia soddisfatto della risposta, potrà ricorrere all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128-*bis* del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cedente può fare riferimento all'apposita guida pubblicata sul sito di Credito Fondiario <https://www.creditofondionario.eu/reclami/>, nella sezione trasparenza, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, chiedere informazioni a Credito Fondiario o consultare direttamente il sito dell'ABF: <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Cedente di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cedente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto a Credito Fondiario;
- oppure ad altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cedente anche in caso di ricorso all'ABF.

**LEGENDA** (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il Foglio Informativo)

<b>Banca, Fondiario</b>	<b>Credito</b>	Indica Credito Fondiario S.p.A.
<b>Cedente</b>		Indica [nome della Società], controparte del contratto di <i>factoring pro soluto</i> come infra definito.
<b>Cessione</b>		Indica il contratto mediante il quale il Cedente trasferisce in massa alla Banca i propri crediti esistenti e/o futuri come di seguito definiti.
<b>Commissione</b>		Indica il compenso, ossia il valore percentuale, dovuto alla Banca dal Cedente per l'assunzione da parte di CREDITO FONDIARIO del rischio di mancato pagamento, da parte dei Debitori Ceduti, dei Crediti oggetto di Cessione.
<b>Contratto</b>		Indica il contratto di <i>factoring</i> stipulato tra il Cedente e Credito Fondiario.
<b>Contratti Fornitura</b>	<b>di</b>	Indica i contratti di somministrazione, fornitura e appalto o altri contratti stipulati dal Cedente nell'esercizio dell'impresa.
<b>Crediti</b>		Indica i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi.

<b>Debitore</b>	Indica la persona giuridica tenuta a effettuare al Cedente il pagamento di uno o più Crediti.
<b>Debitore Ceduto</b>	Indica il debitore tenuto a effettuare il pagamento di uno o più Crediti in favore della Banca per effetto della Cessione.
<b>Fattura</b>	Indica ogni documento fiscale rappresentativo del Credito.
<b>Interessi</b>	Indica il corrispettivo periodico dovuto dal Cedente a CREDITO FONDIARIO in ragione dell'effettivo pagamento, dalla corresponsione del Prezzo di Acquisto, da parte del Debitore Ceduto dei Crediti oggetto di cessione.
<b>Legge Antiusura</b>	Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni.
<b>Parte/i</b>	Indica Credito Fondiario e il Cedente.
<b>PEC</b>	Indica la posta elettronica certificata.
<b>Plafond</b>	Indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio del mancato pagamento del Debitore Ceduto da parte della Banca.
<b>Piattaforma</b>	Indica la piattaforma <i>fintech</i> attraverso la quale è gestito il servizio di <i>factoring</i> .
<b>Prezzo di Acquisto</b>	Indica il corrispettivo pagato dalla Banca al Cedente a fronte della Cessione dei Crediti e determinato in base alla formula indicata nel documento di sintesi.
<b>Pro soluto</b>	Indica la assunzione, nei limiti del <i>Plafond</i> , da parte della Banca del rischio di mancato pagamento del Debitore Ceduto in relazione ai Crediti oggetto di Cessione.
<b>Reclamo</b>	Indica ogni atto con cui il Cedente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o <i>e-mail</i> ) a Credito Fondiario un suo comportamento anche omissivo.
<b>Tasso Globale (TEGM) Effettivo Medio</b>	Indica il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge Antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare, fra quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto da Credito Fondiario non sia superiore.

<b>TUB</b>	Indica il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e le successive modificazioni e integrazioni.
------------	--